

**Legge regionale 24 novembre 1981, n. 62 (BUR n. 54/1981)
(Novellazione)**

**RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO
1979, N. 9, CONCERNENTE "FONDO DI INTERVENTO A
SOSTEGNO DELLA COOPERAZIONE AGRICOLA ZOOTECNICA
E LATTIERO- CASEARIA"**

Art. 1

Il fondo di intervento a sostegno della cooperazione agricola di cui alla legge regionale 2 febbraio 1979, n. 9, è integrato con uno stanziamento straordinario di lire 25 miliardi.

Art. 2

Il regolamento previsto all'art. 2 della legge regionale 2 febbraio 1979, n. 9, verrà adeguato in relazione alle finalità che si intendono raggiungere con la presente legge.

Art. 3

L'onere di cui all'art. 1 farà carico per lire 5 miliardi al bilancio per l'esercizio 1981 e per lire 20 miliardi al bilancio per l'esercizio 1982.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

Entrata

Variazioni in aumento:

Cap. 031003015 - "Interessi
attivi su fondo di cassa 5.000.000.000 5.000.000.000
regionale"

Spesa

Variazioni in aumento:

Cap. 011201310 - "Concorso
per attuazione piani di
ristrutturazione economica e
associativa a favore di
organismi cooperativi agricoli,
in stato di crisi, che gestiscono
impianti di lavorazione, 5.000.000.000 5.000.000.000
trasformazione ecc. di prodotti
agricoli e zootecnici"

Alla copertura dell'onere di spesa di lire 20 miliardi per l'esercizio 1982 si provvede:

- per lire 5 miliardi mediante utilizzazione della categoria VI del titolo XIX del bilancio pluriennale 1981-1983;

- per lire 15 miliardi mediante la contrazione di un mutuo con idoneo credito.

La Giunta regionale è autorizzata a contrarre il mutuo di cui al precedente comma con idoneo istituto di credito alle migliori condizioni di tasso e comunque non superiori al 20 per cento annuale per venti anni.

A copertura del relativo onere di ammortamento a decorrere dall'esercizio 1983, si provvede mediante utilizzazione della categoria IV del titolo XIX del bilancio pluriennale 1981-1983.